



AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

aggiornato a novembre 2019

INDICE

PARTE GENERALE

1.	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	4
1.1	Il Modello di responsabilità da reato della Società o Ente	4
1.1.1	Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato della Società o Ente	5
1.1.2	Il D.lgs. 231/2001 e il fenomeno corruttivo ex L. 190/2012	12
1.1.3	I reati Ambientali	17
1.1.4	Le sanzioni applicabili	23
1.1.5	Responsabilità della Società e vicende modificative	26
1.1.6	L'adozione del Modello Organizzativo, quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato	28
1.1.7	La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	30
1.2	La tutela del Whistleblower	34
1.2.1	Specifiche prescrizioni in materia di Whistleblowing	36
2.	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto da Retegas Bari	41
2.1	Inquadramento normativo	41
2.2	Finalità del Modello	45
2.2	Costruzione del Modello	47
2.2.1	Struttura del Modello	48
2.2.2	Adozione del Modello nell'ambito della Retegas Bari	49
2.2.3	Attuazione del Modello all'interno della Retegas Bari	50
2.2.4	Destinatari del Modello	50
2.2.5	Il Codice Etico	51
2.2.6	Organismo di Vigilanza	52
2.2.7	Comunicazione e Formazione	54
2.2.7.1	Informativa ai soggetti terzi, esterni alla compagine della Società	55
2.2.7.2	I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza	57
2.2.8	Sistema disciplinare	59
2.2.9	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	61
2.2.10	Linee guida per la gestione del conflitto di interesse	62
3.	Il Modello di <i>Governance</i> ed il Sistema Organizzativo	65
3.1	Il Modello di <i>Governance</i> di Retegas Bari	65
3.2	Struttura Organizzativa di Retegas Bari	71
3.3	Descrizione delle deleghe e individuazione dei soggetti 'apicali' e 'subalterni'	75
4.	Identificazione delle aree della Società a rischio reato (<i>Risk Assessment</i>) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (<i>Gap Analysis</i>)	76
4.1	<i>Risk Assessment</i> e <i>Gap Analysis</i>	76
5.	Comunicazione e Formazione	85
5.1	Diffusione del Modello	85
5.2	Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli etico-organizzativi	86

PARTE SPECIALE

Protocolli etico-organizzativi

PRO.1 – Prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

PRO.2 – Prevenzione dei reati societari

PRO.3 – Prevenzione reati omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

PRO.4 – Prevenzione dei reati ambientali

PRO.5 – Prevenzione dei reati informatici e trattamento illecito dei dati

PRO.6 – Prevenzione dei reati in materia di diritto d'autore

PRO.7 – Prevenzione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

ALLEGATI

1. Mappatura Aree a rischio
2. Codice Etico
3. Sistema Disciplinare
4. Regolamento Organismo di Vigilanza
5. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 Il Modello di responsabilità da reato della Società o Ente

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*, è stata introdotta nell'ordinamento vigente la c.d. *responsabilità amministrativa da reato* degli Enti e, più in generale, degli altri soggetti, (se pubblici, solo economici) forniti o meno di personalità giuridica, che esso descrive all'art. 1.

Con quest'intervento normativo, l'ordinamento interno si adegua alle numerose Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, rispettivamente, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri, e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

In riferimento a questa importante cornice normativa di matrice sovranazionale, il decreto ha imposto agli Enti di cui al citato art.1, l'adozione di protocolli e procedure di auto-controllo, rispetto alla prevenzione delle ipotesi di reato riconsiderate dalla stessa normativa, quali fonti della responsabilità da reato dell'Ente.

Qualora, cioè, esse accadano e la loro realizzazione sia imputabile alla mancata diligente ed efficace attuazione di questo corpo auto normativo penal-preventivo di cui l'Ente deve essersi nel frattempo dotato, può derivarne l'accertamento della responsabilità da parte dello stesso giudice competente a conoscere e punire gli autori individuali del reato.

Come è immediatamente evidente, per il novero dei reati selezionati da Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si realizza un notevole ampliamento delle figure responsabili, essendosi affiancata alla tradizionale punibilità delle persone fisiche, autori materiali dell'illecito, anche quella dell'Ente che abbia tratto vantaggio dal reato, o nel cui interesse questo sia stato commesso (art. 5), anche per i reati ad esso riferibili commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato (art. 4).

1.1.1 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato della Società o Ente

La responsabilità da reato dell'Ente è circoscritta dal D. Lgs. n. 231/2001, attraverso due distinte cornici normative; la prima, di matrice soggettiva, è relativa all'individuazione dei soggetti di cui, ai sensi del Decreto, rilevano le condotte costituenti reato, in riferimento alle funzioni dell'Ente da essi svolte. La seconda di carattere oggettivo, evidenzia come la responsabilità della Società, sorga in dipendenza della realizzazione di alcuni reati, da parte dei soggetti individuati nel Decreto, nell'interesse o a vantaggio della Società medesima. Occorre chiarire, quindi, che la responsabilità amministrativa della Società non è configurabile in conseguenza della commissione di tutti i reati previsti nell'ordinamento, bensì solo con riferimento ad alcune fattispecie criminose, espressamente indicate dal Legislatore.

La Società, pertanto, è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- **persone fisiche che rivestono posizioni cc.dd. “apicali”** (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione e il controllo, ex art. 5 d.lgs. n.231/2001).
- **persone fisiche cc.dd. “sottoposte”** alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati (ex art. 5 d.lgs. n.231/2001), ovvero i dipendenti della Società.

In riferimento, all’ambito oggettivo del reato, la responsabilità della Società sussiste solo rispetto alle figure criminose per le quali essa è espressamente prevista, secondo la clausola di tassatività dettata dall’art. 2 d.lgs. n. 231/01.

Il novero dei reati – presupposto della responsabilità della Società – è quello individuato dalla cd. *parte speciale* del Decreto n. 231/2001, di cui agli artt. 24, *24bis*, *24ter*, 25, *25bis*, 25 bis.1, *25ter*, *25quater*, *25quater1*, *25quinquies*, *25sexies*, *25septies*, *25octies*, *25novies*, *25decies* e, da ultimi, gli artt. *25undecies*, *25duodecies* e *25terdecies*; il primo introdotto dal d.lgs. 7 luglio 2011, n.121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”; il secondo dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”; l’ultimo introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge Europea 2017) .

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha apportato sostanziali modifiche al corpus normativo del D.lgs. 231/2001, prevedendo due nuove fattispecie di reato: la corruzione tra privati (art. 25-ter, lett. s-bis) e l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25).

Il reato di corruzione tra privati trova la sua disciplina all'interno del modificato art. 2635 c.c. (prima rubricato "Infedeltà a seguito di denaro o promessa di utilità"), in forza del quale l'Ente potrà essere considerato responsabile ai fini della normativa 231 nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, liquidatori o dipendenti di altro ente affinché questi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro ufficio, cagionando un nocumento alla loro società.

Ai fini dell'applicabilità del D.lgs. 231/2001, l'Ente risponderà del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto. A carico della società cui appartiene la persona che ha dato o promesso denaro o altra utilità – laddove ne venga accertata la responsabilità – è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, non anche di quella interdittiva. La pena è raddoppiata fino a 800 quote se la condotta illecita è posta in essere da società quotate.

Con riferimento, invece, al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, disciplinato all'art. 319-quater c.p., il legislatore ha inteso punire il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è della reclusione da tre a otto anni, mentre per chi dà o promette denaro o altra utilità la pena è fino a tre anni. In forza del modificato art. 25 D.lgs. 231/2001, l'imprenditore che fosse indotto per effetto dell'abuso di potere del suddetto funzionario pubblico a versare o promettere a quest'ultimo denaro o altra utilità sarà punito quale concorrente del suddetto funzionario.

A carico dell'Ente è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e in aggiunta può essere applicata la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno.

In particolare, i cd. reati presupposto o reati di collegamento ai fini della responsabilità della Società previsti dai predetti articoli sono i seguenti:

Norma di riferimento	Reato presupposto
Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) <i>(modificato dalla L.n. 190/2012)</i>	Art. 316 bis c.p. - (Malversazione a danno dello Stato)
	Art. 316 ter c.p. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
	Art. 640 c.p. - (Truffa)
	Art. 640 bis c.p. - (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
	Art. 640 ter c.p. - (Frode informatica)
	Art. 317 c.p. - (Concussione)
	Art. 318 c.p. - (Corruzione per l'esercizio della funzione)
	Art. 319 c.p. - (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
	Art. 319 bis c.p. - (Circostanze aggravanti)
	Art. 319 ter c.p. - (Corruzione in atti giudiziari)
	Art. 319 quater c.p. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
	Art. 320 c.p. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
	Art. 321 c.p. - (Pene per il corruttore)
	Art. 322 c.p. - (Istigazione alla corruzione)
	Art. 322 bis c.p. - (Peculato, concussione, induzione a dare o a promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
Art. 346 bis c.p. - (Traffico di influenze illecite)	
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25-bis) <i>(introdotta dal D.L. n. 350/2001, L. n. 409/2001, L. n. 99/2009, D.Lgs. n. 125/2016)</i>	Art. 453 c.p. - (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
	Art. 454 c.p. - (Alterazione di monete)
	Art. 455 c.p. - (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)
	Art. 457 c.p. - (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)
	Art. 459 c.p. - (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)
	Art. 460 c.p. - (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)
	Art. 461 c.p. - (Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)
	Art. 464 c.p. - (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
	Art. 473 c.p. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni)
	Art. 474 c.p. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1) <i>(introdotta dalla L. n. 99/2009)</i>	Art. 513 c.p. - (Turbata libertà dell'industria o del commercio)
	Art. 513 bis c.p. - (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
	Art. 514 c.p. - (Frodi contro le industrie nazionali)
	Art. 515 c.p. - (Frodi nell'esercizio del commercio)
	Art. 516 c.p. - (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
	Art. 517 c.p. - (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
	Art. 517 ter c.p. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)
	Art. 517 quater c.p. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Norma di riferimento	Reato presupposto
<p align="center">Reati societari (art. 25-ter) (introdotta D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015)</p>	Art. 2621 c.c. - (False comunicazioni sociali)
	Art. 2621 bis c.c. - (Fatti di lieve entità)
	Art. 2622 c.c. - (False comunicazioni sociali delle società quotate)
	Art. 2625 c.c. - (Impedito controllo)
	Art. 2626 c.c. - (Indebita restituzione dei conferimenti)
	Art. 2627 c.c. - (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)
	Art. 2628 c.c. - (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)
	Art. 2629 c.c. - (Operazioni in pregiudizio dei creditori)
	Art. 2629 bis c.c. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)
	Art. 2632 c.c. - (Formazione fittizia del capitale)
	Art. 2633 - (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)
	Art. 2635 c.c. - (Corruzione tra privati)
	Art. 2635 bis c.c. - (Istigazione alla corruzione tra privati)
	Art. 2636 c.c. - (Illecita influenza sull'assemblea)
	Art. 2637 c.c. - (Aggiotaggio)
	Art. 2638 c.c. - (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)
	<p align="center">Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater, 25-quater1 e 25-quinquies) (introdotti L. n. 7/2003; dalla L. n. 228/2003, L. n. 38/2006, L. n. 7/2006, L. n. 199/2016)</p>
Art. 270 bis c.p. - (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)	
Art. 270 ter c.p. - (Assistenza agli associati)	
Art. 270 quater c.p. - (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)	
Art. 270 quater1 c.p. - (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)	
Art. 270 quinquies c.p. - (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)	
Art. 270 sexies c.p. - (Condotte con finalità di terrorismo)	
Art. 280 c.p. - (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)	
Art. 280-bis c.p. - (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)	
Art. 289-bis c.p. - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	
Art. 302 c.p. - (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primi e secondi)	
Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 - (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)	
Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999	
Art. 583-bis c.p. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	
Art. 600 c.p. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)	
Art. 600-bis c.p. - (Prostituzione minorile)	
Art. 600-ter c.p. - (Pornografia minorile)	
Art. 600-quater c.p. - (Detenzione di materiale pornografico)	
Art. 600-quater 1 c.p. - (Pornografia virtuale)	
Art. 600-quinquies c.p. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)	
Art. 601 c.p. - (Tratta di persone)	
Art. 602 c.p. - (Acquisto e alienazione di schiavi)	
Art. 603-bis c.p. - (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	
Art. 609- undecies c.p.- (Adescamento di minorenni)	
<p align="center">Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies) (introdotti dal D. lgs. n. 37/2004; L. n. 62/2005)</p>	Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Abuso di informazioni privilegiate)
	Art. 185 D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Manipolazione del mercato)
<p align="center">Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies) (introdotti dalla L. n. 123/2007)</p>	Art. 589 c.p. - (Omicidio colposo)
	Art. 590 comma 3 c.p. - (Lesioni personali colpose Art. 583 c.p. "Circostanze aggravanti")

Norma di riferimento	Reato presupposto
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25- octies) (introdotti dalla L. n. 231/2007, modificato L. 186/2014)	Art. 648 c.p. - (Ricettazione)
	Art. 648-bis c.p. - (Riciclaggio)
	Art. 648-ter c.p. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
	Art. 648-ter ¹ c.p. - (Autoriciclaggio)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) (introdotti dalla L. n. 99/2009)	Art. 171 legge del 22 aprile del 1941, n. 633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art. 171-bis legge del 22 aprile del 1941, n. 633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art. 171-ter legge del 22 aprile del 1941, n. 633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art. 171-septies legge del 22 aprile del 1941, n. 633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art. 171-octies legge del 22 aprile del 1941, n. 633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) (introdotti dalla L. n. 116/2009, rinumerato dal d. lgs. N121/2011)	Art. 377 bis c.p. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) (introdotti dalla L. n. 48/2008, modificato dal D. Lgs n. 7e 8/2016)	Art. 491-bis c.p. - (Documenti informatici)
	Art. 615-ter c.p. - (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
	Art. 615-quater c.p. - (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
	Art. 615-quinquies c.p. - (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
	Art. 617-quater c.p. - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
	Art. 617-quinquies c.p. - (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
	Art. 635-bis c.p. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)
	Art. 635-ter c.p. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
	Art. 635-quater c.p. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
	Art. 635-quinquies c.p. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
Art. 640-quinquies c.p. - (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) (introdotti dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015)	Art. 416 c.p. - (Associazione per delinquere)
	Art. 416-bis c.p. - (Associazione di tipo mafioso anche straniera)
	Art. 416-ter c.p. - (Scambio elettorale politico-mafioso)
	Art. 630 c.p. - (Sequestro di persona a scopo di estorsione)
	Art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 - (Armi e munizioni comuni da sparo)
	Art. 407 c.p. - (Termini di durata massima delle indagini preliminari)
	Art. 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)
	Art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
	Art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

Norma di riferimento	Reato presupposto
<p>Reati ambientali (<i>art. 25-undecies</i>) (<i>D.Lgs n. 121/2011, L.n.68/2015</i>)</p>	Art. 452 bis c.p. - (Inquinamento ambientale)
	Art. 452 quater c.p. - (Disastro ambientale)
	Art. 452 quinquies c.p. - (Delitti colposi contro l'ambiente)
	Art. 452 octies c.p. - (Circostanze aggravanti)
	Art. 416 c.p. - (Associazione per delinquere)
	Art. 416 bis c.p. - (Associazione di tipo mafioso anche straniere)
	Art. 452 sexies c.p. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
	Art. 727 bis c.p. - (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
	Art. 733 bis c.p. - (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
	Art. 1 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 2 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 3 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 6 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 137 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)
	Art. 103 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)
	Art. 104 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)
	Art. 107 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)
	Art. 108 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)
	Art. 256 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
	Art. 257 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Bonifica dei siti)
	Art. 258 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
	Art. 259 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Traffico illecito di rifiuti)
	Art. 260 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
	Art. 260 bis del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
	Art. 279 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Sanzioni)
	Art. 3 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
	Art.8 del decreto legislativo del 6 novembre 2007 n. 202 - (Inquinamento doloso)
	Art.9 del decreto legislativo del 6 novembre 2007 n. 202 - (Inquinamento colposo)
<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (<i>art. 25-duodecies</i>) (<i>introdotti dal D.lgs. n. 109/2012</i>)</p>	Art. 22 comma 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286- (Impiego di lavoratori irregolari)
<p>Reati di razzismo e xenofobia (<i>art. 25-terdecies</i>) (<i>introdotti dalla Legge Europea 2017</i>)</p>	Art. 3 Legge 13 ottobre 1975, n.654
<p>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (<i>art. 25-quaterdecies</i>) (<i>introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39</i>)</p>	Artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401

1.1.2 Il D.lgs. 231/2001 e il fenomeno corruttivo ex L. 190/2012

Retegas Bari – Azienda Municipale Gas S.p.A. (di seguito anche “Retegas” o “la Società”) gestisce il servizio pubblico della distribuzione del Gas Metano nel Comune di Bari. Pertanto, è evidente che la Società vada considerata quale soggetto incaricato di pubblico servizio, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento.

Tale qualifica soggettiva comporta l’applicazione di tutte le disposizioni penalistiche riferite ai predetti soggetti, in particolare dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Titolo II, del Libro II del Codice Penale.

Questa categoria di reati, come è noto, è stata oggetto di attenzione sul finire della XVI° Legislatura, con l’approvazione della Legge 190/2012 e le sue successive specificazioni. Il fine delle riforme attuate era quello di porre rimedio al fenomeno corruttivo, al di là delle singole e specifiche fattispecie di reato.

La Società è ben consapevole che il concetto di corruzione inquadrato dalla l. 190/2012 è inteso in senso più ampio rispetto a quello emergente dal D.Lgs. 231/2001, il quale infatti comprende tra i reati presupposto solo alcuni di quelli contro la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, al fine di ottenere un Modello Organizzativo specificamente improntato alla prevenzione della corruzione è opportuno dedicare attenzione anche ai reati non normativamente ricompresi tra quelli presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001:

- **Peculato (art. 314 c.p.)**

Il delitto previsto dal primo comma dell’articolo de quo si configura allorquando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, avendo per ragioni d’ufficio o di

servizio “*il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria*”. Il delitto di peculato può integrarsi anche nei casi di assenza di danni patrimoniali concretamente apprezzabili, trattandosi infatti di un reato che offende beni giuridici ulteriori quali l’interesse alla legalità, all’imparzialità ed al corretto agire della P.A. Il secondo comma dell’articolo punisce, per converso, il c.d. “peculato d’uso”, delitto che si verifica nell’ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropri, nelle circostanze succitate, di una “cosa” (*res* specifica; il peculato d’uso non può quindi aversi in presenza di condotta appropriativa di denaro inteso quale bene fungibile o di altri beni fungibili) “*al solo scopo di far[ne] uso momentaneo*”, restituendola immediatamente alla sua funzione originaria.

- **Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l’incarico di pubblico servizio che, “*nell’esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sè o per un terzo denaro o altra utilità*”.

Il delitto de quo si differenzia da quello di cui all’art. 314 c.p. in quanto nel caso qui esaminato la “ricezione” o la “ritenzione” da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio avviene durante l’esercizio delle sue funzioni, mediante giovamento dell’errore altrui. L’errore, sull’*an* o sul *quantum debeatur* deve essere spontaneo, preesistente ed indipendente dall’azione del soggetto agente che, consapevole dell’errore, indebitamente (ovverosia in assenza di alcun titolo legittimante) riceve o ritiene la *res*.

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

La disposizione in oggetto punisce (fuori dell'ipotesi in cui il fatto costituisca un più grave reato) la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, *“nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o regolamento, ovvero omettendo di astenersi”* dinanzi ad un interesse proprio o di un prossimo congiunto o *“negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto”*.

I beni giuridici oggetto di tutela sono costituiti dal buon andamento, dall'imparzialità e dalla trasparenza dell'agire amministrativo, lesi da condotte illegittime non ispirate ad interessi pubblici (tutela della *par condicio civium*).

Il vantaggio ingiusto per come richiamato dalla norma deve essere di natura patrimoniale. Per converso, il danno deve essere solo ingiusto, potendo comportare la lesione di una qualsiasi situazione giuridica soggettiva. Tra condotta dell'agente e l'evento causato deve ovviamente sussistere uno stretto nesso causale (si guardi attentamente all'avverbio *“intenzionalmente”*).

- **Utilizzazione di invenzioni e scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.)**

Il delitto in esame è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizza, a profitto proprio o altrui, invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali destinate a rimanere segrete e delle quali sia venuto a conoscenza per ragione dell'ufficio o del servizio.

- **Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)**

Il reato, che può essere commesso anche nella forma dell'agevolazione colposa, è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, commettendo il fatto in violazione dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio esercitato, o comunque abusando della qualità rivestita, ovvero è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale o al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto.

- **Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)**

Il reato in esame comprende due distinte e autonome fattispecie incriminatrici che disciplinano, la prima, l'indebito rifiuto di un'attività "qualificata", per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, "indifferibile" e "doverosa" e, la seconda, l'omissione di un atto della pubblica amministrazione espressamente richiesto, con "messa in mora" del funzionario competente alla sua adozione, da parte di chi abbia interesse al suo compimento e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo.

- **Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)**

Il reato in esame è integrato dalle condotte dirette a turbare la regolarità d'un servizio pubblico o di pubblica necessità mediante l'interruzione di esso ovvero mediante la

sospensione del lavoro negli stabilimenti, uffici o aziende ovvero del servizio da parte di coloro che esercitano imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

La norma punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, paritario o alterato, fra il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il soggetto privato.

Si differenzia dalla fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

La norma è posta a tutela della regolarità delle gare della Pubblica Amministrazione, perciò, incrimina l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti che siano realizzati attraverso l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere).

L'ambito di applicazione della norma riguarda solo le ipotesi in cui, in qualsiasi forma, si proceda in forma di gara o licitazione privata, il reato presuppone che vi sia stato inizio della procedura di gara, quindi che almeno sia stato pubblicato il bando, e si realizza quando la gara venga impedita, non potendo essere effettuata a causa di uno dei mezzi suddetti ovvero la gara venga turbata, nel senso che ne venga alterato il regolare svolgimento per influenzarne il risultato rispetto a quello cui si giungerebbe senza l'intervento perturbatore.

Consapevole dell'importanza di prevenire e reprimere i succitati reati, non costituenti presupposto della responsabilità amministrativa in capo agli enti, la Società ha inteso improntare le linee guida, le azioni, gli indirizzi ed i programmi definiti dal proprio Modello Organizzativo alla riduzione nella massima misura possibile del rischio di fenomeni corruttivi.

1.1.3 I reati Ambientali

Il Decreto Legislativo 07.07.2011 n.121, recante disposizioni di “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123 CE che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, adottato in ritardo rispetto ai tempi imposti per il recepimento dalla normativa europea, secondo cui, gli Stati membri dell’Unione Europea, avrebbero dovuto recepirla entro il 26 dicembre 2010, ha modificato il Decreto Legislativo 231/2001 introducendo come detto, l’art.25-*undecies* che sancisce la responsabilità degli Enti in relazione alla commissione di alcuni reati ambientali.

Tale intervento è importante, perché, per la prima volta, si responsabilizza l’Ente in relazione ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, e si prevedono a suo carico sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni interdittive.

In particolare il decreto legislativo n. 121/2011, nel disporre un nuovo catalogo di reati ambientali, presupposto idoneo a fondare la responsabilità dell’Ente, introduce, inoltre, due nuove fattispecie penali agli articoli 727-*bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-*bis* c.p.

(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto). Per cui l'art. 25-*undecies* sancisce la responsabilità degli Enti sia per alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, sia per quelle introdotte dal decreto.

Possiamo dividere le fattispecie di reato introdotte da questo articolo, per le quali le aziende possono essere chiamate oggi a rispondere, in macro aree:

- Distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione;
- Scarico acque reflue;
- Rifiuti;
- Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- Emissioni in atmosfera;
- Sostanze lesive dell'ozono;
- Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di sostanze inquinanti).

Partendo, nell'analisi delle fattispecie richiamate dall'art. 25-*undecies*, da quelle di nuova introduzione, l'articolo 727-*bis* c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette, ovvero:

- La condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", dove tale clausola di riserva comporta il prevalere di fattispecie interferenti punite più severamente.

- La condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria, esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, requisiti che devono sussistere contestualmente.

L'art.733-*bis*, invece, punisce la “distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”. Tale norma punisce “chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione”. Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che “ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* c.p.” per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art.4 paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art.4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Anche tale articolo, come l'art. 727-*bis* c.p., si apre con la clausola “fuori dei casi consentiti” la quale rinvia alle norme e ai provvedimenti amministrativi che facoltizzano o impongono di tenere la condotta tipica: si pensi, ad esempio, all'attività antincendio con prodotti chimici che interessi un bosco lambito dalle fiamme o al taglio di piante per ragioni di pubblica incolumità. Inoltre, fondano la responsabilità della Società anche i seguenti reati ambientali (già presenti nell'ordinamento penale).

Nel settore dell'inquinamento idrico:

- scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 137, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, comma 5 secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, comma 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Nel settore della gestione dei rifiuti e dell'inquinamento atmosferico:

- gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1 lett. a, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1 lett. b, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152); miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);

- realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) e pericolosi (art. 257, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258, comma 4 secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- spedizione illecita di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) (art. 260-*bis*, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- inquinamento atmosferico per superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Nell'ambito della tratta di specie in via d'estinzione o pericolose per la salute e l'incolumità pubblica è punita l'importazione, l'esportazione, il trasporto ed l'uso illecito di specie animali e il commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1 commi 1 e 2, e art. 2 commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150) e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4, l. 7 febbraio 1992, n. 150), nonché la falsificazione o l'alterazione di

certificazioni e licenze e l'uso di certificazioni e di licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150);

Nell'ambito della tutela dell'ozono, rientra la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art.3 comma 6, l.28 dicembre 1993, n. 549);

Infine, nell'ambito dell'inquinamento provocato da navi viene punito lo sversamento in mare da navi, sia colposo che doloso, di sostanze inquinanti da cui derivino danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali (art. 8 e 9, commi 1 e 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Mentre la sanzione pecuniaria è prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità della Società ed è diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto previsti nel catalogo di cui all'art. 25-undecies, quanto alle sanzioni previste a carico della Società, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà, conferitagli nella legge delega, di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal d.lgs.231/2001.

L'applicazione di tali sanzioni, per una durata fissata dalla norma nella misura non superiore a sei mesi, è stata, infatti, riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'Ente siano quelli previsti rispettivamente:

- Dall'art.137 commi 2, 5 secondo periodo e 11 d.lgs. n. 152/2006;
- Dall'art. 256 comma 3 d.lgs. n. 152/2006;
- Dall'art. 260 d.lgs. 152/2006;
- Dagli artt. 8 commi 1 e 2 e 9 comma 2 d.lgs.202/2001.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare.

La norma inoltre ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d.lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'Ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006) e di sversamento in mare doloso di materie inquinanti (art. 8 commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

Si consideri che a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, i richiami all'art. 260 del d.lgs n. 152/2006 vanno riferiti all'articolo 452 *quaterdecies c.p.*, in quanto la prima disposizione è trasmigrata interamente nel codice penale a seguito della attuazione del principio della riserva di codice previsto dalla c.d. "Riforma Orlando".

1.1.4 Le sanzioni applicabili

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall'art. 9 del Decreto sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria, che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità della Società, viene applicata con il sistema delle quote, come disposto dall'art. 11. Il giudice è chiamato ad effettuare un giudizio, volto a determinare autonomamente: i) il numero delle "quote", calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dalla Società, e ii) l'importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente stesso, allo scopo esplicito di "assicurare l'efficacia della sanzione".

Le sanzioni interdittive sono state invece previste in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività della Società. Affinché possano essere irrogate però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reato, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul disvalore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" della Società stessa, che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (art. 13).

In particolare le sanzioni interdittive, (*ex art. 9, secondo comma*) sono:

1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva che determini l'interruzione dell'attività della Società, il giudice ne dispone il commissariamento ogniqualvolta:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- ovvero l'interruzione dell'attività della Società possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il tenore afflittivo di questo “*armamentario*” sanzionatorio è ulteriormente accresciuto dalla possibilità, prevista per le sanzioni interdittive e per il c.d. commissariamento, di anticiparne l'applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure cautelari, già nella fase delle indagini preliminari.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo alle Società, qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

Tanto nel caso di irrogazione di pene pecuniarie che in quello di pene interdittive, l'orientamento “preventivo” del sistema complessivamente delineato dal Decreto si evince dal fatto che sia l'attività riparatoria, che la regolarizzazione “post factum” da parte della Società coinvolta, consentono di diminuire il “quantum” della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art.12, ovvero di escludere l'applicazione di sanzioni interdittive (art. 17).

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo, nel caso in cui, nei confronti della Società venga applicata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

È da segnalare altresì che le predette misure cautelari, per loro natura, vengono applicate senza alcun contraddittorio preventivo e non presuppongono l'accertamento della responsabilità della Società, ma solo l'esistenza di gravi indizi.

Quanto alle norme processuali, il Decreto Legislativo in esame prevede che, competente all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative *de quibus* sia lo stesso Giudice penale chiamato a giudicare la sussistenza dei cosiddetti reati presupposto (artt. 34 e seguenti D.lgs. n. 231 del 2001). E' inoltre prevista la possibilità nel corso delle indagini di applicare misure cautelari (tra cui misure interdittive, quali il sequestro preventivo e/o conservativo) nei confronti della Società (artt. 45 e seguenti D.lgs. n. 231 del 2001).

1.1.5 Responsabilità della Società e vicende modificative

Il Decreto prevede che, in caso di trasformazione della Società, resti ferma la responsabilità della Società trasformata per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione della Società, anche per incorporazione, la Società che ne risulta risponde dei reati dei quali si siano resi responsabili le Società partecipanti alla fusione, ed allo stesso

saranno applicate le sanzioni pecuniarie e interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da tali reati.

In caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, e la responsabilità solidale delle società beneficiarie si aggiunge a quella della società scissa. In caso di scissione totale, le società o Enti beneficiari della scissione rispondono (in solido tra loro) della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi commessi, anteriormente alla scissione, dalla Società scissa. Nella scissione sia totale che parziale, ciascuna Società o Ente beneficiario della scissione risponde nei limiti del patrimonio netto ad essa trasferito. Risponde dell'obbligazione pecuniaria oltre tale limite, se necessario, la Società o Ente a cui sia stato trasferito, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto, si applicano ai soli Enti ai quali è rimasto (ipotesi riferibile alla sola scissione parziale) ovvero è stato trasferito (in tutti i casi di scissione), anche soltanto in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

In caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria (salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, e nei limiti del valore dell'azienda ceduta). Il cessionario è tenuto a pagare le sanzioni pecuniarie a condizione che il debito risulti dai libri contabili obbligatori e che il cessionario sia, comunque, a conoscenza degli illeciti amministrativi antecedentemente commessi. Lo stesso vale nelle ipotesi di conferimento d'azienda. Non si applicano, in ogni caso, al cessionario le sanzioni interdittive.

1.1.6 L'adozione del Modello Organizzativo, quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede comunque, una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa da reato, per cui l'Ente non è responsabile e quindi non può incorrere nelle predette sanzioni, qualora dimostri che:

1. l'Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (cd. Modello Organizzativo);
2. abbia affidato, ad un organo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
3. le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione;
4. non vi sia stato omissivo o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV").

Se è vero, insomma, che dalla commissione di uno dei reati di cui sopra può discendere una responsabilità a carico dell'Ente, è altrettanto vero che simile responsabilità ricorre solo allorché all'Ente stesso possa imputarsi una c.d. '*colpa di organizzazione*', vale a dire la mancata istituzione e messa in opera di un organismo di controllo interno, nonché, più in generale, la mancata adozione ed attuazione di un nucleo di regole preventive (per l'appunto, il

Modello Organizzativo di cui sopra), volte a prevenire o contrastare l'eventuale agire illecito dei soggetti apicali e subalterni.

Un'ulteriore precisazione è ricavabile dagli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001: se il fatto è stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti, la colpa d'organizzazione si presume e spetta dunque all'Ente provarne l'insussistenza; se invece il fatto è stato commesso da dipendenti, la colpa d'organizzazione va provata da parte di chi invece (nel processo penale, il pubblico ministero) ne sostiene il ricorrere.

Il Decreto prevede (art. 6), inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze di efficace ed efficiente attuazione:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
6. prevedere uno o più canali che consentano, in riservatezza, ai soggetti apicali o dipendenti di segnalare condotte illecite rivelanti ai sensi del Decreto 231/2001 poste essere all'interno dell'Ente, o violazioni del presente Modello Organizzativo

La formulazione delle regole cautelari e delle procedure che devono confluire nel modello di organizzazione e gestione dell'attività della Retegas Bari. deve, non solo assicurare la prevenzione dei fatti di reato da parte dei soggetti responsabili nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche regolare l'opportuna azione di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, in riferimento al fondamentale criterio di assicurare un giudizio di idoneità da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'Ente. Detta efficacia esonerante, non potrà essere raggiunta se non a seguito dell'adozione dei protocolli preventivi.

1.1.7 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

In un quadro siffatto, la messa a punto, l'adozione e l'applicazione del "Modello Organizzativo", rappresenta se non un vero e proprio obbligo giuridico, quanto meno un onere (dovere libero) ed una necessità per gli Enti che vogliano operare con la ragionevole certezza di non essere coinvolti nel meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto.

E' altrettanto chiaro tuttavia che la disciplina dettata dal D.lgs. n. 231/2001 chiama in causa tutti i dipendenti e gli operatori degli Enti. Nei loro confronti, anzi, il rispetto delle procedure e dei principi indicati dal modello rappresenta un obbligo imprescindibile, il cui pieno e leale assolvimento essi sono tenuti a garantire per almeno due ragioni. La prima è che il rispetto dei principi ispiratori del modello è parte integrante di un'immagine che chiunque agisca in nome e per conto dell'Ente è tenuto a garantire. La seconda è che, in quanto aventi ad oggetto, più o meno direttamente, il patrimonio o l'immagine dell'Ente, le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 possono produrre danni economici che si riverberano sulla capacità dello stesso di

creare ricchezza ed opportunità di lavoro, ed è dunque interesse di ogni dipendente od operatore evitarne l'applicazione.

Ciò premesso si indicano alcuni **requisiti essenziali del Modello Organizzativo**.

Il Legislatore ha individuato i criteri essenziali che i modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati disciplinati dal Decreto devono possedere per essere valutati idonei a determinare l'esclusione della responsabilità dell'Ente ed ha imposto all'Organo dirigente, ai fini indicati nell'art. 6 del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di tali modelli.

Ulteriori prescrizioni in tal senso sono dettate, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, dall'art.30 T.U. n. 81 del 9 aprile 2008¹, che introduce ulteriori requisiti di idoneità del Modello

¹ Art. 30 D. lgs. n. 81/08 :

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) Al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
 - b) Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) Alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per la parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.
 - 5bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11.

di organizzazione e gestione ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati di cui all'art. 25^{septies} del Decreto.

Ne discende che ad oggi può considerarsi efficace, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali, un Modello Organizzativo, adeguato ai sensi del Decreto, se contiene le seguenti componenti essenziali:

- A) principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto capaci di assicurare:
- l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
 - il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti dell'Ente con la Pubblica Amministrazione e con i terzi;
 - l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo.
- B) costituzione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello;
- C) mappatura delle attività dell'Ente "sensibili", ovvero delle attività nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto, da sottoporre pertanto ad analisi e costante monitoraggio;
- D) definizione dei "protocolli" finalizzati a garantire, nell'ambito delle attività dell'Ente "a rischio", i seguenti principi di controllo:
- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'esecuzione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle

funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;

- definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività all'interno di ciascun processo;
- tracciabilità e comprovabilità dei processi ovvero degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati riscontri documentali che attestino i contenuti e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- oggettività dei processi decisionali al fine di limitare decisioni dell'Ente basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, o esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni dell'Ente, ecc.);

E) chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle relative responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa. In particolare, tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Ente devono essere dotati di delega formale; le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;

- F) aggiornamento costante delle deleghe, in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti²;
- G) definizione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- H) previsione di canali che consentano agli organi apicali e al personale sottoposto di segnalare in assoluta riservatezza la presunta commissione, all'interno dell'Ente, di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ovvero violazioni del Modello Organizzativo, garantendo loro da condotte discriminatorie o ritorsive per motivi collegati alla segnalazione;
- I) definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- J) attività di formazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

1.2 La tutela del Whistleblower

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc

² la delega deve definire in modo specifico e certo i poteri del delegato, quelli del soggetto al quale il delegato stesso si rapporta, anche al fine di consentire una adeguata vigilanza sul suo operato; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; è necessaria l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio dell'Ente.

sul fenomeno del c.d. whistleblowing recepisce l'invito a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di reati commessi in ambito aziendale, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Tale finalità ben si concilia con il precipuo scopo del D.lgs. 231/2001 di prevenire la commissione di illeciti penali all'interno di una compagine sociale attraverso l'adozione di un idoneo Modello Organizzativo.

Infatti, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e, integrando l'articolo 6³ con i commi *2bis*, *2ter* e *2quater*, inserisce una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello Organizzativo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Alla luce di questo intervento normativo, il Modello Organizzativo risulterà idoneo allorché avrà previsto canali in grado di consentire ai soggetti apicali e a coloro che sono da questi diretti o controllati di presentare, a tutela della integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di

³ **Art. 6, comma 2bis, del D.lgs. 231/2001:**

"I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

Art. 6, comma 2ter, del D.lgs. 231/2001:

"L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo".

Art. 6, comma 2quater, del D.lgs. 231/2001:

"Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

condotte illecite rilevanti in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello Organizzativo.

I canali dovranno garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed il Modello Organizzativo dovrà evitare che nei confronti di quest'ultimo soggetto vengano perpetrati atti di ritorsione o di discriminazione per il fatto della segnalazione.

1.2.1 Specifiche prescrizioni in materia di Whistleblowing

Nel paragrafo precedente si è analizzata genericamente la modifica apportata all'art. 6 del Decreto 231/2001 con cui si è introdotto l'obbligo, per le società che si dotano di un Modello Organizzativo, di tutelare il "Whistleblower" e dunque di incentivare l'attività di segnalazione.

Di seguito le *best practices* da seguire per imprimere maggiore effettività alle nuove prescrizioni.

- A) Il legislatore ha individuato negli apicali e nei sottoposti quei soggetti che possono effettuare segnalazioni. Tale indicazione, animata dal probabile intento di evitare una copiosa proliferazione di segnalazioni, non deve portare a ritenere esistente un *numerus clausus*: la *ratio legis* non esclude la possibilità che altri soggetti esterni alla società segnalino. Infatti, se così non fosse, il novero di persone potrebbe risultare, nella concretezza delle diverse forme di organizzazione, eccessivamente ristretto. Basti pensare, ad esempio, che molteplici sono le realtà organizzative, con personale numericamente esiguo, che intrattengono rapporti con Istituzioni e cittadini – utenti. In

tali ipotesi, non remote, limitare l'elenco dei potenziali segnalanti ai soli apicali e sottoposti potrebbe rendere inefficace, sul punto, il Modello Organizzativo.

È opportuno, conseguentemente, che si dia la possibilità di segnalare anche a soggetti che entrano a contatto con l'Ente in ragione del suo oggetto sociale. Questi ultimi devono essere messi a conoscenza di tale possibilità e degli strumenti all'uopo predisposti, nonché dei rischi derivanti da segnalazioni con carattere temerario.

B) Oggetto delle segnalazioni sono le “condotte illecite” rilevanti ai sensi del Decreto e le “violazioni del Modello Organizzativo”.

Le prime devono essere “circonstanziate”, oltreché “fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”: tali locuzioni stanno a significare come, in sostanza, nel convincimento del Whistleblower i fatti segnalati debbano integrare le fattispecie di reato richiamate nel Decreto e poter ragionevolmente essere provati.

Le violazioni del Modello Organizzativo, per converso, consistono in violazioni di regole poste dallo stesso e che non necessariamente integrano fattispecie di reato.

C) I requisiti naturali dell'organo deputato a ricevere la segnalazione sono costituiti dall'indipendenza e dai poteri di azione: tali caratteristiche consentono di prevenire, conoscere, reprimere illeciti e violazioni. È opinione valida e diffusa quella secondo cui le segnalazioni ben possono essere rivolte all'ODV e da questo evase.

Sul punto, prendendo atto delle forme diverse di organizzazione, il legislatore ha comunque lasciato il singolo Ente libero di individuare un altro organismo, dotato di indipendenza e di pieni poteri, purché rimangano garantiti i canali di comunicazione e

la tutela del segnalante. In quest'ultimo caso, permangono ovviamente saldi gli obblighi discendenti dal flusso informativo con l'ODV.

- D) I canali di segnalazione devono essere almeno due e uno obbligatoriamente di carattere informatico.

Le caratteristiche del mezzo di trasmissione si intrecciano necessariamente con la tutela della riservatezza della identità dell'agente. Il legislatore non ha espressamente previsto la modalità di segnalazione in forma anonima, tuttavia si ritiene che se il fine precipuo della innovazione è la prevenzione e la repressione degli illeciti, la segnalazione anonima deve vedere riconosciuta la propria dignità. Per evitare inutili proliferazioni, segnalazioni temerarie o dolose si dovranno prevedere dei filtri in entrata, circostanziando maggiormente le denunce, ovvero prendere in considerazione solo quelle che avranno visto un dialogo anonimo col soggetto Whistleblower, come si vedrà. Dopo un'attenta analisi comparata, lo strumento informatico appare l'unico in grado di bilanciare la tutela della riservatezza e l'adeguatezza nel trattare la segnalazione, anonima o meno che sia: la posta ordinaria o il fax infatti, pur potendo astrattamente garantire la riservatezza, lasciano dubbi relativamente al secondo aspetto.

Deve guardarsi in maniera sfavorevole alle segnalazioni che possono essere rese unicamente utilizzando computer ad hoc posti all'interno dei locali appartenenti all'ente: si tratta di un evidente disincentivo alla segnalazione che non merita ulteriori

approfondimenti. Il canale informatico deve essere pertanto accessibile anche da smartphone o pc personali.

Per la buona evasione della segnalazione andrebbe consentito ed incentivato un dialogo riservato tra il Whistleblower e l'organo deputato a ricevere la comunicazione e quindi ad attivarsi. Infatti il solo contatto occorso in sede di segnalazione potrebbe non essere sufficiente.

Lo scambio di informazioni può aversi sia nel caso in cui il soggetto si identifichi, sia nel caso in cui scelga di rimanere anonimo.

La tecnologia odierna vede l'esistenza di piattaforme (app., siti internet; si veda anche quanto predisposto dall'ANAC) che consentono al segnalante anonimo di interloquire in più fasi con l'altra parte per il mezzo di sistemi crittografati che danno vita a quella che può essere certamente definita una chat.

Nel caso più semplice in cui invece debba semplicemente essere garantita la riservatezza dei dati del segnalante, tale funzione può ritenersi efficacemente attuata mediante

caselle di posta elettronica dedicata le cui credenziali siano nell'esclusivo possesso dell'organo indipendente.

Ovviamente, i canali di segnalazione devono essere adeguatamente pubblicizzati, soprattutto nei confronti dei soggetti esterni all'organigramma dell'Ente.

- E) I modelli debbono altresì prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua segnalazioni in mala fede o versando in colpa grave.

Si evidenzia che la Società si è dotata di un apposito software per le segnalazioni di illeciti (Segnalazione illeciti P.A. Whistleblowing – DigitalPA), attraverso il quale è possibile inviare segnalazioni sia come utente registrato, attraverso le credenziali fornite dall'Ente, sia come utente non registrato. In entrambi i casi la segnalazione non riporta il nominativo del Segnalatore. Come previsto dalla norma, tuttavia, l'Organismo di Vigilanza o il RPCT possono comunque risalire all'identità del segnalante qualora ciò sia essenziale ai fini dell'indagine e solo attraverso una procedura specifica di cui sia data evidenza allo stesso segnalante.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto da Retegas Bari

2.1 Inquadramento normativo

Con l'approvazione del Dlgs 164 del 21 giugno 2000, il cd decreto Letta “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, 17 anni fa ha preso avvio la complessa evoluzione normativa che ha interessato il settore della distribuzione del gas, finalizzata a garantire dinamiche di concorrenza per il mercato.

Il suddetto decreto ha sancito importanti principi, tra i quali:

- l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
- La separazione dell'attività di distribuzione da tutte le altre attività del settore gas.

Successivamente, si sono andati stratificando nel tempo, disposizioni normative di vario livello:

- **livello legislativo.** Si compone essenzialmente degli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. n.164/2000 (c.d. “decreto Letta”), che individuano la disciplina generale del servizio di distribuzione del gas e le relative modalità di affidamento;

- **livello regolamentare.** Fa riferimento ai decreti 19 gennaio 2011 (che ha suddiviso il territorio nazionale in 177 ambiti, ora diventati 175 per l'accorpamento di alcuni di essi) e 18 ottobre 2011 (che ha individuato i singoli comuni appartenenti a ciascun ambito); da segnalare inoltre il decreto 12 novembre 2011 (il cd decreto/regolamento criteri), successivamente modificato dal decreto 20 maggio 2015, mediante i quali, tra le altre cose, sono stati definiti i criteri di gara e di valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di distribuzione, il decreto 5 febbraio 2013 con il quale è stato approvato il contratto di servizio tipo, il decreto 22 maggio 2014 con cui sono state approvate le Linee Guida per il calcolo del valore di rimborso degli impianti e reti facenti parte della infrastruttura gas. Da ultimo, il decreto 21 aprile 2011 (il cd decreto tutela) con il quale sono state definite le salvaguardie occupazionali per i lavoratori dipendenti delle imprese di distribuzione uscenti;
- **livello regolatorio.** Composto da una miriade di provvedimenti emanati dall'ARERA, tra i quali devono essere ricordati la delibera n. 113/2013/R/gas (che disciplina l'iter procedurale delle eventuali osservazioni dell'Autorità alle stazioni appaltanti sui bandi di gara) e la delibera n. 367/2014/R/gas, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d'ambito e altre disposizioni in materia tariffaria".

Dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, la distribuzione del gas è, pertanto, un'"attività di servizio pubblico" e consiste nel trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali. Il titolare del servizio è l'Ente locale ed è previsto un meccanismo di concorrenza "per" il mercato, nel senso che l'attività deve essere affidata

esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. A tal proposito, il decreto Letta ha previsto una cessazione anticipata delle concessioni previgenti, secondo termini di scadenza più volte prorogati nel corso degli ultimi anni (da ultimo, v. art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 210/2015, conv. nella Legge n. 21/2016). I rapporti tra concedente e concessionario sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'AEEGSI (ora ARERA) e approvato dal MISE (rif. D.M. 5 febbraio 2013). La *ratio* della normativa è quella di promuovere la più ampia partecipazione alle gare, garantendo la par condicio degli operatori ed evitando, al contempo, ogni indebito vantaggio in favore dei gestori uscenti; inoltre, si è inteso razionalizzare il sistema complessivo con il superamento della frammentazione delle gestioni precedenti all'entrata in vigore del decreto Letta e con la standardizzazione sia delle modalità di gara che dei rapporti tra concedente e concessionario. Sotto il profilo giuridico la società Retegas Bari controlla direttamente le seguenti società che svolgono le seguenti attività complementari e/o funzionali al core business del gruppo:

Società	Partecipazione	Controllo	Attività svolta
AMGAS Srl	100%	Diretto	Vendita gas naturale
PUGLIENERGY Spa (in liquidazione)	35%	Indiretto	Gestione partecipazioni

Retegas Bari è controllata al 100% dal Comune di Bari.

Retegas Bari è inserita nell'elenco delle Imprese con Rating di Legalità così come previsto dall'art. 8 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare, ReteGas Bari nel luglio dell'anno 2015 ha ottenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il punteggio**+

Retegas Bari ritiene che, con l'adozione del Modello Organizzativo, unitamente al Codice Etico, si introduca, nella realtà della Società, l'opportuno strumento di sensibilizzazione di tutti i Dipendenti, Collaboratori e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati, tra cui sicuramente vanno annoverati, soprattutto, il Comune di Bari, i Fornitori, gli utenti finali della rete, etc.

Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nella realizzazione delle proprie attività, comportamenti corretti conformi ai principi cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, l'adozione e la diffusione del Modello mira, da un lato a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito, dall'altro, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, a consentire alla Società di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.

Retegas Bari, dunque, intende adottare ed attuare efficacemente il Modello, non solo ai fini dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/01, ma anche per migliorare la propria *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.2 Finalità del Modello

Le finalità del Modello sono quelle di

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, soprattutto nelle c.d. Aree a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Retegas Bari in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizioni di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- Intervenire tempestivamente per prevenire, contrastare o ragionevolmente limitare, grazie ad una efficace azione di monitoraggio, i possibili rischi connessi all'attività della Società con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali.

Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione di "attività sensibili" e, ove necessario, la loro conseguente corretta procedimentalizzazione.

Pertanto, il Modello predisposto dalla Società si fonda su un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che, quindi, nella sostanza:

1. sono basate sull'individuazione delle aree e dei processi della Società che presentano macro criticità, tali da ingenerare possibili situazioni a rischio-reato nell'attività della Società, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, secondo criteri che consentano di valutarne, verificarne e documentarne l'impatto economico – cd. *Risk Assessment*;
2. costituiscono un sistema normativo interno diretto a formalizzare l'adozione e l'attuazione delle procedure decisionali all'interno della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - il sistema normativo dei Protocolli, in cui confluisce anche il Codice Etico, che a sua volta fissa le linee di orientamento programmatiche tali da assicurare l'efficiente attuazione di procedure operative formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere e attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volti a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;
 - un sistema di deleghe e di poteri operante all'interno della Società chiaro e trasparente, che consenta di evidenziare con facilità i soggetti coinvolti nei diversi processi di formazione e di attuazione delle decisioni, nel pieno rispetto del citato principio di separazione delle funzioni;
 - la definizione di strutture organizzative coerenti con l'obiettivo di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti, applicando una reale segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;

3. individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
4. attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché di curarne la diffusione al personale e ai Collaboratori esterni e ai terzi in genere che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con Retegas Bari.

2.2 Costruzione del Modello

La Società ha deliberato l'avvio di un progetto finalizzato alla revisione del Modello con il supporto di collaboratori e professionisti esterni con una specifica preparazione nel campo sia del diritto penale commerciale, sia dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di controllo interno. A tal fine, Retegas Bari è stata coinvolta in attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte all'elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi,.

In particolare, le fasi in cui si è articolato il percorso che ha portato all'individuazione delle aree a rischio, sulla cui base è stato successivamente redatto il Modello, sono state articolate nelle seguenti attività di analisi:

- esame del Modello Organizzativo e di controllo esistente;
- mappatura delle attività a rischio reato ex d.lgs. n. 231/2001;
- specifiche riflessioni sulle previsioni ex l. n. 190/2012;
- definizione dei protocolli etico-comportamentali da implementare;
- pianificazione delle attività di formazione e comunicazione del Modello;

- revisione del Codice Etico;
- revisione delle linee guida relative al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione del sistema disciplinare.

2.2.1 Struttura del Modello

Il Modello dunque, così predisposto a seguito delle attività descritte che precedono, è costituito da:

1. **Parte Generale**, che contiene le regole e i principi generali del Modello;
2. **Parte Speciale**, dove sono analizzate le singole fattispecie di reato applicabili alla Società, e sono definiti i protocolli etico-organizzativi costituiti dalle procedure e dalle regole che, nel dettaglio, devono guidare la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo interni all'Ente, ed essere applicati tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati - presupposto;
3. **Mappatura delle Aree di Rischio**, che consente l'individuazione delle aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel D.lgs. 231/01;
4. **Codice Etico**, dove sono prospettati i principi deontologici cui l'attività di Retegas Bari e il Modello stesso sono improntati;
5. **Linee Guida Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**, al fine di disciplinare gli aspetti e le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo previsto dal Decreto;
6. **Sistema Disciplinare**, che prevede le sanzioni da irrogare, e le relative procedure applicative.

Il Modello così articolato consente una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. La dinamica sociale e l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, siano inseriti o comunque collegati all'ambito di applicazione del Decreto – potranno rendere, in futuro, necessaria l'integrazione e/o l'aggiornamento del Modello. Ma anche le stesse trasformazioni dell'organico della Società e la quotidiana implementazione del Modello possono suggerire i necessari adeguamenti, al fine di minimizzare i livelli di rischio all'interno della Società. In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché il Consiglio di Amministrazione della Società proceda costantemente all'aggiornamento del Modello.

2.2.2 Adozione del Modello nell'ambito della Retegas Bari

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come meramente facoltativa e non obbligatoria, Retegas Bari – in conformità con le proprie politiche – ha comunque ritenuto opportuno procedere alla elaborazione del Modello.

Essendo il Modello atto dell'Organo Dirigente, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a*) del d.lgs., le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero di un suo delegato, salvo successiva approvazione dello stesso Consiglio in quanto titolare del potere di adozione e modifica del Modello.

2.2.3 Attuazione del Modello all'interno della Retegas Bari

Il Consiglio di Amministrazione della Retegas Bari, al fine di assicurare l'efficace applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, curerà il coordinamento delle attività di implementazione e verifica dello stesso, nonché proporrà e discuterà le modifiche che si riterranno necessarie, sulla base delle esigenze di adeguamento emerse in sede di verifica.

A tal fine, è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito primario di esercitare il controllo sull'attuazione del Modello stesso, secondo le procedure in esso descritte, e per mezzo dei poteri e delle funzioni di cui lo stesso è investito, secondo il Regolamento proprio dell'Organismo.

Lo stesso Organismo di Vigilanza ha, altresì, il compito di dare impulso e di coordinare in via generale, all'interno della Società, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello, al fine di una sicura, corretta ed omogenea attuazione.

2.2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a chi esercita anche di fatto la gestione e il controllo della Società.

L'applicazione del Modello e del codice Etico è estesa poi a tutti i dipendenti della Retegas Bari, e altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali pur non appartenendo alla Società, operano su mandato e per conto dello stesso o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati. Il Consiglio di

Amministrazione, ovvero un suo delegato, determina preliminarmente le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati, nonché le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 5.1. I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

2.2.5 Il Codice Etico

Parimenti al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e quale parte integrante dello stesso, il Consiglio di Amministrazione della Retegas Bari ha adottato il Codice Etico, quale documento ufficiale in cui sono dichiarati i principi e i valori caratteristici della Società, e in cui devono riconoscersi tutti coloro che operano, in essa e per essa.

Esso tende ad uniformare i singoli comportamenti della Società al fine di rendere compatibile e sinergico il fine aziendale perseguito, con le esigenze di legalità sottese all'adozione del d.lgs. n. 231/2001, e che devono essere anch'esse incorporate nei principi ispiratori della missione e della deontologia della Retegas Bari.

Il Codice Etico, dunque, si colloca nell'ambiente di controllo della Società e altresì deve ispirare la condotta dei Consiglieri, dei Dipendenti, dei Collaboratori, nelle relazioni con la Società stessa, nonché, all'esterno, con gli Enti istituzionali (istituzioni comunali, provinciali e nazionali), le associazioni di categoria, le associazioni ambientali, e con gli altri *stakeholders*.

Il Codice Etico della Retegas Bari ricomprende:

- a) la sezione programmatica, in cui sono enunciati i principi di deontologia della Società;
- b) la sezione nella quale sono indicati gli standard comportamentali comuni, nell'accezione dei diritti e dei doveri a cui sono tenuti tutti coloro che operano con, e per la Società;
- c) la sezione delle procedure di attuazione e di controllo.

2.2.6 Organismo di Vigilanza

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione della Retegas Bari nomina l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), istituzionalmente preposto all'interno della Società, ma in una posizione di autonomia, alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, anche al fine di curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'OdV è preposto:

1. alla verifica sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, al fine di comprovarne l'idoneità, rispetto al verificarsi dei reati di cui al Decreto;
2. alla vigilanza sulle condotte dei singoli soggetti dell'Ente, per verificarne la corrispondenza alle procedure e ai protocolli etico - organizzativi di cui al Modello vigente, e l'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;
3. all'adozione di ogni provvedimento necessario affinché il Consiglio di Amministrazione ovvero un suo membro a tale scopo delegato (salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione), curi il costante aggiornamento del Modello, al fine di

assicurarne la tenuta e l'effettività, rispetto ai mutamenti della Società ed alle modifiche normative;

4. all'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello, anche per mezzo di disposizioni interne, di contenuto normativo e/o informativo;
5. a tutte le procedure di verifica e di controllo previste nei protocolli;
6. a garantire, in materia di whistleblowing, l'adeguata formazione dei soggetti che entrano in contatto con l'Ente, la riservatezza dei segnalanti, la loro tutela contro discriminazioni e ritorsioni, la presa in carico delle segnalazioni, la repressione degli illeciti.

Per la nomina dei componenti dell'organo, i requisiti di autonomia, professionalità e continuità d'azione, le relative procedure decisionali e attuative dei compiti dell'Organo, si rinvia al Regolamento dello stesso, che disciplina le modalità di formazione, i processi decisionali e di attuazione delle funzioni dell'organo.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli sono propri, si potrà avvalere del supporto delle altre funzioni della Società ovvero di Consulenti esterni per il perseguimento dei fini predetti.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna ad assegnare, anche in sede di formazione del budget della Società, una dotazione iniziale di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, il quale ne disporrà nell'esercizio della sua attività.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione per iscritto, all'inizio di ciascun esercizio, circa il piano di attività predisposto per l'adempimento delle funzioni alle quali è preposto. Riferisce inoltre, immediatamente, le eventuali problematiche

applicative e i significativi tratti di discrepanza, rilevati nella verifica dell'applicazione del Modello.

Gli eventuali incontri tra l'Organismo di Vigilanza, l'Organo di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

L'Organismo di Vigilanza svolge una relazione, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività di verifica e, in particolare, in merito all'attuazione del Modello, quindi sulle eventuali violazioni, di cui sia venuto a conoscenza.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre richiedere agli altri soggetti facenti parte della Società, di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza comunica per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle Aree e/o dei processi, in caso di riscontro di comportamenti o azioni non in linea con il Modello, qualora dai controlli scaturissero situazioni a rischio reato.

Quindi, in linea con le procedure della Società, l'OdV acquisisce gli elementi da comunicare alle strutture preposte, per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i Vertici della Società ovvero l'Organo di Amministrazione.

2.2.7 Comunicazione e Formazione

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello predisposto dalla Retegas Bari, è necessario assicurare una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi

contenute, nei confronti di tutti i soggetti all'interno della Società, dai dirigenti ai dipendenti, nonché ai terzi che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti con la Società.

La formazione e l'informazione dei soggetti sono assicurati con un diverso grado di approfondimento e con diverse modalità in relazione alla funzione svolta, alle risorse medesime coinvolte nelle attività sensibili e al diverso livello di rischio dell'area considerata.

L'attività di formazione e informazione è affidata all'Organismo di Vigilanza con il supporto dell'Area Personale. Attendere all'attività formativa è obbligatorio, l'inosservanza dell'obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare. L'Organismo di Vigilanza effettuerà controlli in merito alla qualità e alla frequenza della formazione.

2.2.7.1 Informativa ai soggetti terzi, esterni alla compagine della Società

Dovranno essere fornite alle istituzioni comunali, provinciali e nazionali, nonché, ai cittadini, ai consulenti, ai fornitori, alle associazioni di categoria, alle associazioni ambientali, ecc. apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del Modello, mediante idonea diffusione.

Ai fini di un'adeguata attività informativa, i soggetti della Società competenti, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del contenuto del Modello ai predetti soggetti mediante pubblicazione della parte generale del Modello sul sito internet della Retegas Bari.

I soggetti destinatari possono essere invitati a rilasciare, a cura della funzione interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del Codice Etico e del

Modello (Parte Generale e Parte Speciale) della Società, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni, e a non tenere condotte che possano esporre la Società alla responsabilità da reato di cui al D.lgs. n. 231/01.

Nell'ambito dell'attività svolta da Retegas Bari con particolare riferimento alla manutenzione di reti e/o impianti, la società potrà sottoscrivere contratti d'opera con società terze per la fornitura di beni e/o servizi.

In questi casi, proprio nell'ottica di una corretta gestione aziendale e del rispetto dei principi etici, Retegas Bari ritiene di dover disciplinare i rapporti con queste società terze nell'ambito del modello organizzativo.

Pertanto, qualora la società con cui si andrà a sottoscrivere un contratto di prestazione d'opera sia dotata di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 nonché di un Organismo di Vigilanza, sarà opportuno che vi sia un flusso di informazioni tra i due organi di controllo con specifico riferimento all'ambito di attività svolto in virtù dell'accordo.

Se invece la società terza non si sia dotata di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01, sarà necessario che Retegas Bari individui un proprio delegato che svolga funzioni di monitoraggio sul rispetto dei principi posti alla base del suo Modello Organizzativo nello svolgimento delle attività previste dal contratto.

Entrambe queste previsioni dovranno essere parte integrante del contratto di prestazione d'opera che Retegas Bari andrà a sottoscrivere.

2.2.7.2 I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello a cui l'OdV, è istituzionalmente previsto che, in presenza di eventuali situazioni dove può essere possibile il verificarsi dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, debbano essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo, quelle relative:

- alle risultanze delle procedure di verifica e di controllo, dalle quali emergano criticità, in sede di attuazione del Modello;
- alle anomalie e alle atipicità riscontrate dalle funzioni della Società;
- ai provvedimenti e/o alle informative della polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, da cui si evinca l'esistenza di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi circostanza, che possa essere connessa ai fatti da reato di cui al Decreto (cfr. provvedimenti disciplinari nei confronti di Dipendenti);
- ad eventuali commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- ai procedimenti disciplinari svolti, alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di taluno dei reati di cui al decreto;
- alle notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo della Società;
- a modifiche inerenti il sistema delle deleghe all'interno della Società;

- alla realizzazione di operazioni significative o atipiche, nel cui contesto possono annidarsi ipotesi di rischio – reato;
- a mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio di taluni dei reati di cui al Decreto.

Per quanto attiene invece, alle eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale, o comunque della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, rispetto a carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società, queste devono essere portate direttamente a conoscenza, dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza devono essere altresì portate a conoscenza:

- le informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale;
- le attività intrattenute con la Pubblica Amministrazione (in particolare con le istituzioni comunali e provinciali);
- le eventuali erogazioni pubbliche di cui la Società dovesse essere beneficiaria;
- le comunicazioni delle Autorità amministrative o fiscali, relative alle attività di verifica svolte sul bilancio, sulle comunicazioni tributarie, e agli esiti delle ispezioni effettuate presso la Società;
- qualsiasi altra informazione, in qualunque modo acquisita, relativa alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello.

Dovranno essere altresì assicurate le opportune procedure di comunicazione, tali da consentire un agevole e tempestivo flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti che vengano in possesso delle notizie e delle circostanze sopra indicate, o relative alla

commissione di reati o situazioni non conformi con le prescrizioni del Modello o del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza verifica e assicura che le procedure di segnalazione delle suddette circostanze avvengano nel pieno anonimato, a tutela della riservatezza dei soggetti informatori, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I report e la documentazione rilevante ai fini "231" dovranno essere conservati agli atti, da parte delle Direzioni/Funzioni interessate e dell'Organismo di Vigilanza, per un periodo non inferiore a 5 anni.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, riferendo circa l'intero iter di verifica, nelle comunicazioni periodiche che è tenuto ad effettuare.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza ha accesso presso tutte le funzioni della Società e, dunque, presso tutto il personale della stessa, – senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva – al fine di ottenere, ricevere e raccogliere le suddette informazioni e in generale ogni informazione o dato utile per lo svolgimento della propria attività.

2.2.8 Sistema disciplinare

L'implementazione di un efficace Sistema Disciplinare, quale parte integrante del Modello, idoneo a sanzionarne la mancata attuazione o la violazione delle prescrizioni in esso indicate, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari costituisce la risposta afflittiva e general preventiva nei confronti del trasgressore da parte della *Governance* della Società.

L'accertamento della responsabilità dell'autore delle violazioni avviene secondo modalità opportune ad assicurargli il contraddittorio, nel procedimento di verifica della responsabilità e di contestazione della sanzione.

Il sistema disciplinare adottato costituisce l'esito applicativo delle eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio da parte degli organi interni ed esterni alla Società.

Le sanzioni possono essere irrogate quando, in riferimento alla violazione delle regole comportamentali disposte dal modello e/o dal Codice etico, sia stata accertata la colpevolezza del soggetto responsabile, indipendentemente dalla verifica della stessa nelle opportune sedi giurisdizionali, attraverso la procedura di accertamento delle predette condotte che esso prevede.

In particolare, ai fini dell'applicazione delle rispettive sanzioni, sono rilevanti le condotte di violazione e di elusione delle regole comportamentali disposte dal modello e/o dal Codice Etico, nonché le volontarie elusioni delle stesse e le applicazioni colpose imperfette.

Il Sistema disciplinare adottato della Società prevede, altresì, un'apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, l'applicazione e l'aggiornamento del Sistema Disciplinare, anche in riferimento agli organi dirigenziali della Società.

2.2.9 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

In attuazione della “normativa quadro” in materia di Anticorruzione, la CIVIT, con Deliberazione 72/2013, del 13 settembre 2013, ha approvato il “Piano nazionale Anticorruzione” (“P.N.A.”), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Con il “Piano nazionale Anticorruzione” è stato definito un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la Corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione “allargato” e pone le premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge 190/2012.

Il “P.N.A.” e quanto in esso contenuto è rivolto anche “agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari...” e pertanto applicabile a Retegas Bari, attualmente controllata al 100% dal Comune di Bari.

Per quanto concerne le modifiche alla disciplina in materia di anticorruzione, l'ANAC (Delibera n. 1134/2017), rammenta che l'art. 41 del D.LGS 97/2016, aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 1 della legge n. 190/2012, ha inserito anche le società in controllo pubblico (in quanto ricomprese tra gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2 , del D.lgs. n. 33 del 2013) tra i destinatari delle indicazioni contenute nel PNA ma secondo un regime differenziato rispetto alla p.a.: mentre queste ultime sono tenute a redigere un vero e proprio Piano Triennale di prevenzione corruzione (PTPC), le società citate dovranno dotarsi di 'Misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Sul punto viene pertanto confermata l'impostazione già rinvenibile nella Delibera n. 8/2015.

Ciò premesso, Retegas Bari, rientrando nell'ambito soggettivo di cui all'art. 2-bis comma 2 del Dlgs. n. 33/2013 è tenuta ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del Dlgs. 231/2001 .

In ottemperanza alle disposizioni normative finalizzate alla prevenzione della corruzione, Retegas Bari si è dotata di un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione che, allegato al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ne costituisce parte integrante.

2.2.10 Linee guida per la gestione del conflitto di interesse

Come noto, la definizione di conflitto di interesse non è armonizzata: ai fini del presente Modello, si intendono conflitti di interesse tutte le circostanze di fatto in cui un interesse secondario (privato o personale) abbia la potenzialità di interferire con l'abilità di Retegas Bari di agire in conformità con l'interesse primario proprio e, dunque, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti aziendali vigenti.

In tal senso, situazioni di conflitto di interesse si configurano ogni qualvolta venga affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi economici, personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità (che può appunto venire meno visti tali interessi in causa).

Ai fini del presente Modello, per conflitto di interessi non si intende un evento o comportamento, bensì una situazione o condizione, un insieme di circostanze che creano o

aumentano il rischio che gli interessi primari possano essere compromessi dall'inseguimento di quelli secondari.

Il conflitto di interessi, a differenza dell'evento di reato 231, è caratterizzato da una portata ben più ampia di relazioni sociali ed economiche, la maggior parte delle quali non è classificata come reato, nonostante la sua presenza possa, tendenzialmente, violare l'equilibrio socialmente accettabile tra l'interesse privato e i doveri e le responsabilità di un individuo.

Situazioni di conflitto d'interesse sono determinate da cointeressenze di tipo economico, fermo restando il dovere di rappresentanza dei soggetti Destinatari.

Il Conflitto di interessi è, pertanto, la condizione che si verifica quando risulta compromessa, anche potenzialmente, l'imparzialità richiesta ai soggetti che, nell'esercizio del potere decisionale, possono interporre interessi propri o dei loro familiari in conflitto con gli interessi dell'Ente.

Si richiama, a tale riguardo, quanto contenuto nel Codice di Comportamento aziendale all'art. 6: *“Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente competente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:*

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio/servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente, anche su valutazione da parte del dirigente competente, si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere aggiornate almeno una volta l'anno.

In tale prospettiva, tutti coloro che operano per conto di Retegas Bari devono evitare ogni situazione di conflitto e devono astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quello della Società o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse di Retegas Bari.

Retegas Bari si impegna a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e controllo necessarie a prevenire e mitigare situazioni di conflitto di interesse.

In particolare, è necessario che la Società garantisca:

- una chiara definizione di ruoli e responsabilità delle diverse Aree della Società;
- una separazione organizzativa, supportata da procedure organizzative ed informatiche, al fine di assicurare che nessun individuo all'interno alla Società abbia il completo controllo di un processo;
- la formalizzazione e la tracciabilità dei processi decisionali;

3. Il Modello di *Governance* ed il Sistema Organizzativo

3.1 Il Modello di *Governance* di Retegas Bari

Il Comune di Bari è azionista unico della Società. La Società ha sede in Bari.

Il sistema di *Corporate Governance* della Retegas Bari risulta, attualmente composto dai seguenti organi:

Assemblea ordinaria e straordinaria

Spetta al Socio unico la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione della società. L'assemblea ordinaria, delibera nelle materie previste dalla legge, ed in particolare:

- approva il bilancio;
- determina il compenso degli Amministratori e degli organi di controllo entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive dell'Ente;
- nomina e revoca il revisore legale o la società di revisione;
- nomina il Direttore Generale;
- quando l'organo di amministrazione è istituito nella forma dell'Amministratore unico, esprime specifici indirizzi in ordine ad operazioni che possano determinare contrasti con le vigenti disposizioni in materia di "*Unbundling funzionale*", in particolare con riferimento all'attività di società partecipate la cui direzione e coordinamento siano esercitate dall'Ente Socio.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

Organo di Amministrazione

La Società è amministrata da un Organo di amministrazione nominato dal Comune di Bari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. e costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di tre componenti nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità. Non possono essere nominati amministratori i dipendenti di amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della eventuale società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Il Comune di Bari, al momento della nomina, determina la durata della carica degli Amministratori che, comunque, non può essere superiore a tre esercizi e la loro scadenza coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 19 dello Statuto, ivi comprese le ipotesi di ottemperanza alle regole sull'*"Unbundling funzionale"* di cui alla vigente disciplina.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può delegare ad un solo amministratore taluni poteri e funzioni inerenti alla gestione ordinaria della società senza attribuzione di compensi aggiuntivi, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, potrà eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente stesso; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi. Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4 cod. civ.. L'Amministratore unico, ove nominato, assume tutti i poteri e le competenza attribuite al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione dalle norme di legge e dallo statuto.

La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

L'Organo amministrativo nomina – conformemente alle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012 - il Responsabile per la prevenzione della corruzione a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'organo amministrativo deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria per il compimento dei seguenti atti:

- a) cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda; conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;
- b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata, che comportino variazioni compensative all'interno del budget mantenendo l'equilibrio economico finanziario e che non alterino gli indirizzi contenuti nel Piano d'Impresa della Relazione Previsionale approvata;
- c) c. singoli impegni di spesa di oltre 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) Euro, anche se corrisposti in via pluriennale, non specificamente e analiticamente indicati nella relazione previsionale approvata;
- d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;

- e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara;
- f) costituzioni di società, acquisto di partecipazioni, anche indirette e mediante aumento di capitale;
- g) stipula di patti parasociali;
- h) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di vincoli sulle medesime.

Le autorizzazioni di cui alle lettere h) ed f) sono rilasciate con le modalità di cui all'art. 7 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i..

Direttore Generale

L'assemblea può nominare un Direttore generale. Con il provvedimento di nomina l'assemblea determina la durata del mandato, che non può eccedere il mandato dell'Organo amministrativo, il relativo compenso e le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

In particolare, il Direttore, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione della Società, deve:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Organo amministrativo;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- d) formulare proposte all'Organo amministrativo, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
- e) sottoporre all'Organo amministrativo lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
- f) stipulare i contratti deliberati dall'Organo amministrativo;
- g) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
- h) dirigere il personale e curare le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;

- i) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
- j) presentare semestralmente all'Organo amministrativo una relazione sull'andamento dell'azienda;
- k) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dall'Organo amministrativo;
- l) sovrintendere all'espletamento di concorsi, gare di appalto, affidamento di incarichi, presiedendo, di norma, le relative Commissioni giudicatrici;
- m) coadiuvare l'Organo Amministrativo nella predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Collegio Sindacale

Il Comune di Bari nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. il Collegio sindacale composto di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397 cod. civ. e seguenti, e non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza dell'articolo 2399 cod. civ. e da quanto previsto da norme regolamentari in materia. La nomina dei sindaci dovrà altresì essere effettuata in conformità con le vigenti disposizioni in materia di quote di genere.

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico (art. 11, co. 1, d.lgs. 19 agosto 2016). Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno della società e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e

sul suo concreto funzionamento, e risponde direttamente al socio unico Comune di Bari della legalità dell'amministrazione.

L'attività ordinaria del Collegio sindacale, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia di società pubblica, dai regolamenti sul sistema dei controlli adottati dagli Enti ex art. 147-quater del TUEL e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

L'intero Collegio Sindacale deve essere composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al Collegio sindacale non può essere attribuita la revisione legale dei conti della società, che va affidata ad un singolo o società di revisione legale iscritto nel relativo registro, con decisione del socio, su proposta motivata del collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Socio Unico, con le modalità che saranno individuate nel Codice di Comportamento di cui all'art. 6 del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Rapporti con il Socio

L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Bari si esplica attraverso i Documenti di Programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive, contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nonché attraverso la possibile istituzione di un'apposita holding a totale controllo comunale.

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dell'Ente locale azionista al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo. I contratti ed i provvedimenti adottati a tali fini sono pubblicati sul sito istituzionale della Società.

L'Organo di Amministrazione predispone uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nella Relazione Previsionale, nella Relazione sul governo societario da allegarsi al bilancio d'esercizio e procede al suo monitoraggio dandone evidenza nella reportistica periodica al Socio.

L'Organo di Amministrazione, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalla Società, dando conto delle proprie valutazioni all'interno della Relazione sul governo societario, può integrare gli strumenti di governo e controllo societario, con:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente al Collegio Sindacale le relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

3.2 Struttura Organizzativa di Retegas Bari

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo. A tale proposito, Retegas Bari, si è dotata di strumenti organizzativi improntati ai principi generali di:

- conoscibilità dei processi e di coloro che vi operano all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli.

Conseguentemente, le procedure e le prassi attualmente in essere sono improntate ai seguenti criteri:

- la separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'effettuazione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;
- la documentazione di ciascun passaggio rilevante del processo: il principio assume un ruolo fondamentale nel caso di transazioni e operazioni economiche, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che chiariscano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- adeguati livelli di formalizzazione ed informazione;
- la costituzione di un sistema chiaro di deleghe e procure.


La valutazione preliminare dell'assetto organizzativo della Società è stata effettuata mediante l'analisi delle informazioni ottenute tramite specifiche interviste effettuate con il personale apicale della società.

In particolare, la valutazione dell'assetto organizzativo della Società è stata basata sull'Organigramma aziendale attualmente vigente.

La struttura organizzativa, retta e coordinata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo, le cui attribuzioni sono definite dallo Statuto, è stata descritta in un organigramma suddiviso in tre Aree, ciascuna delle

quali è diretta da un responsabile:

- Direzione Generale;
- Direzione Tecnica;
- Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione Risorse Umane.



3.3 Descrizione delle deleghe e individuazione dei soggetti ‘apicali’ e ‘subalterni’

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza, i poteri di firma ed i limiti di spesa assegnati ai titolari di deleghe e procure all’interno dell’Ente devono essere individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all’espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi in genere, per conto della Retegas Bari, devono essere dotati di delega formale.

Le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma; esse devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo ed individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

Allo stato attuale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale sono gli unici soggetti muniti di deleghe e poteri in base a quanto previsto dallo Statuto.

Nell’ambito dell’organigramma della Retegas Bari, i *soggetti apicali* individuati risultano i seguenti:

- Presidente del Consiglio d’Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Direttore Tecnico;
- Direttore Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane.

I soggetti sottoposti al controllo dei soggetti apicali risultano i seguenti:

- Responsabile Sezione Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- Responsabile Sezione Contabilità e bilanci;
- Responsabile Sezione Controllo di Gestione e Fatturazione attiva;
- Responsabile Sezione Societaria e Legale;
- Responsabile Sezione Acquisti e Magazzino;
- Responsabile Sezione Personale e Affari Generali;
- Responsabile Sezione IT e Sicurezza informatica;
- Responsabile Sezione Appalti;
- Responsabile Sezione Impianti e Reti;
- Responsabile Sezione Codice di Rete.

4. Identificazione delle aree della Società a rischio reato (*Risk Assessment*) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (*Gap Analysis*)

4.1 *Risk Assessment e Gap Analysis*

Il *management* della Società, nonché alcuni loro collaboratori, sono stati coinvolti, sulla scorta delle informazioni acquisite, nell'analisi della struttura organizzativa, dalla cui elaborazione sono state identificate le macro-aree a rischio e le attività sensibili, nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.

L'analisi delle situazioni di rischio esistenti, sono state condotte considerando l'assetto organizzativo e procedurale della Retegas Bari, alla data di redazione del Modello; in particolare le macro-aree ed i processi a rischio, sono stati analizzati nel dettaglio, in riferimento al fattore di rischio potenziale, dato ogni singolo reato presupposto della responsabilità della Società.

Individuate le aree a rischio reato e, all'interno delle stesse, le attività e le funzioni della Società maggiormente sensibili, sono state evidenziate le possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto della responsabilità della Società stessa, unitamente, per le aree oggetto di analisi, all'esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio (*cd. Risk Assessment*).

In particolare, l'attività di individuazione e censimento delle aree/processi/sotto-processi sensibili si è articolata in una serie di fasi successive. La prima è quella di c.d. *Process Mapping*, ossia di analisi delle attività e dei processi delle singole aree della Società, condotta mediante l'esame dei risultati delle interviste effettuate, in maniera guidata, ai Responsabili delle funzioni dell'Ente (c.d. "soggetti apicali") identificati tramite l'analisi dell'assetto organizzativo. Le interviste puntano ad evidenziare, facendo specifico riferimento alla posizione assegnata ed alle mansioni svolte, sia le eventuali lacune e/o carenze organizzative che il soggetto percepisca nell'ambito delle proprie attività, sia le relazioni che intrattiene con colleghi in posizioni omogenee, nonché con la Presidenza della società.

La fase successiva è quella di c.d. *Risk Assessment*, ossia di verifica e abbinamento di ciascuna macro-categoria di reati presupposto (e dei singoli reati tipici in essa ricompresi) allo specifico processo gestito dalla singola Area dell'Ente.

Ai fini della elaborazione di un efficace ed effettivo *Compliance program* idoneo all'ottenimento del beneficio giudiziale dell'esimente da responsabilità della Società, sono stati presi in considerazione i soli comportamenti attivi od omissivi idonei alla realizzazione delle specifiche fattispecie sostanzianti in un reato tipico *ex D.lgs. 231/01*; alcuni comportamenti prodromici o strumentali, accessori o eventuali non idonei *ex se* alla consumazione (o al tentativo) del reato tipico sono stati comunque valutati, sebbene non assumano il rilievo di specifico rischio-reato.

I singoli reati sono stati censiti e mappati con riguardo alle funzioni espletate dalle specifiche Aree della Società ed, in esse, con riguardo al peculiare macro-processo o singolo processo individuato. Tale rischiosità risulta valutata con riferimento temporale alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.

In particolare si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell'ambito del Modello stesso, i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal Legislatore, alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.

Tale decisione è stata dettata essenzialmente da due ragioni:

- da un lato, si ritiene non possano esistere settori di attività della Società in cui il rischio di commissione di un qualsiasi reato richiamato dal Provvedimento possa essere astrattamente ritenuto inesistente, sebbene la sua consumazione nella realtà della Società sembri difficilmente ipotizzabile;
- dall'altro, la Società è convinta dell'opportunità di esprimere principi

comportamentali volti a stigmatizzare tutte le condotte criminose, anche virtualmente realizzabili nel proprio ambito imprenditoriale, dando così prova tangibile della riprovazione nei confronti di chiunque dovesse porre in essere simili attività.

L'enunciazione di regole di condotta e il rinvio all'osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo, è da ritenere a ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere l'etica d'impresa di cui Retegas Bari è portatrice, anche alla luce delle considerazioni precedentemente svolte.

Con riferimento alla verifica dei sistemi di controllo esistenti, in sede di mappatura delle Aree della Società e di censimento dei rischi-reato concretamente rilevati, per ciascuna *macro area sensibile*, è stata verificata l'esistenza e la funzionalità, in chiave preventiva ex D.lgs. 231/2001, di eventuali sistemi di *Risk control* interno già vigenti all'interno dell'Ente, sebbene preordinati a diversa funzionalità e finalità (c.d. *Gap Analysis*).

Gli *output* risultanti dalle attività di identificazione delle aree a rischio e dalla *Gap Analysis* si articolano in una serie di documenti, costituenti parte integrante del Modello:

A. MATRICI ANALISI PROCESSI DELLA SOCIETA' (Allegato n. 1): evidenziano visivamente i singoli rischi-reato rilevati (caselle di colore rosso), frutto dell'abbinamento di ciascun reato tipico facente parte della medesima macro-categoria alle singole carenze organizzative individuate nell'ambito dei macro processi gestiti nella specifica Area della Società interessata per i quali si ritiene sussista una concreta potenzialità commissiva.

B. MAPPA DELLE MACRO AREE SENSIBILI / CRITICITA' DEL SISTEMA

ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO ESISTENTE: di seguito sono riportati

i risultati della *Gap Analysis*

Area	Macro Attività Sensibile / Processo a rischio	Descrizione della Fattispecie di rischio	Fattispecie di reato DLgs 231/01
Direzione Generale / Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Gestione delle verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio (ad es. ARERA, ANAC, Comune, AGCM, Vigili del Fuoco, ecc.). Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (TU 81/08). Gestione dei rapporti durante le verifiche in materia tributaria e in materia previdenziale da parte della GdF, AdE, INPS, Ispettorato del lavoro, etc.	Il rischio teorico è legato alla presenza di contatti tra i Dipendenti e i Collaboratori della Società ed i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e quindi alla possibilità che si creino o vengano indotti rapporti privilegiati tali da creare un vantaggio per la Società.	Artt. 24-25
Direzione Generale / Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Predisposizione della documentazione da inviare alla P.A. (adempimenti previdenziali, fiscali, comunicazioni agli Enti regolatori, comunicazioni con il Comune)	Il rischio teorico è costituito dall'inadempimento ovvero dall'adempimento mendace di predisposizione e invio di documentazione alla PA al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per la società.	Artt. 24-25
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali	Il rischio teorico è costituito dall'inadempimento ovvero dall'adempimento mendace di oneri ed incombenze previsti dalla normativa fiscale, amministrativa, previdenziale al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per la società.	Artt. 24-25
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Gestione attività di acquisizione e/o gestione contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici.	Il rischio teorico è connesso alla possibilità di influenzare indebitamente le assegnazioni di finanziamenti mediante rapporti indebiti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione erogante, ovvero mediante false dichiarazioni o attestazioni di requisiti necessari per il finanziamento, ovvero attraverso indebito utilizzo dei finanziamenti ottenuti.	Artt. 24-25
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Selezione Fornitori (acquisto bene e servizi)/ Consulenti	Il rischio teorico relativo alla selezione dei fornitori è ascrivibile, astrattamente, alla possibilità di veicolare denaro o altre utilità verso soggetti pubblici o soggetti in grado di influenzare le scelte di soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di apportare vantaggi alla Società. Il rischio è inerente, altresì, alla responsabilità solidale con i fornitori di servizi in appalto in materia di sicurezza sul lavoro	Artt. 24-25 Art.24-ter Art.25-ter Art. 25-quinquies.1 Art. 25-septies Art.25-duodecies
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Liberalità e omaggi, sponsorizzazioni	Erogazioni di contributi per sponsorizzazioni e in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Fondazioni, Enti Pubblici ed associazioni possono rivelarsi veicolo per condotte di corruzione /concussione, anche indiretta nei confronti di rappresentanti della P.A.	Artt. 24-25 Art.24-ter Art.25-ter
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Selezione, assunzione e gestione del personale	Sussiste il rischio di commissione di condotte corruttive mediante l'assunzione, la promozione, la retribuzione di personale avente rapporti diretti con soggetti appartenenti alla P.A.	Artt. 24-25 Art.24-ter Art.25-ter
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Gestione dei flussi monetari e finanziari	Il rischio astrattamente configurabile consiste nella possibilità di creazione, mediate artifici contabili e finanziari, di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti	Artt. 24-25 Art.24-ter Art.25-ter
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Gestione delle note spese	Il rischio astrattamente configurabile consiste nella possibilità di creazione, mediate artifici contabili e finanziari, di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti	Artt. 24-25 Art.24-ter Art.25-ter

Area	Macro Attività Sensibile / Processo a rischio	Descrizione della Fattispecie di rischio	Fattispecie di reato DLgs 231/01
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Gestione dei flussi informativi elettronici con la P.A.	Il rischio teorico è correlato alle seguenti fattispecie: 1) invio alla P.A. di documenti, istanze, richieste di chiarimento; 2) corrispondenza informatica con la P.A.; 3) ricezione di documenti o richieste dalla P.A.; 4) accesso riservato a siti internet istituzionali.	Art. 24-bis
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Rapporti con soggetti privati, quali fornitori, consulenti e banche	Il rischio teorico è correlato alle seguenti fattispecie: 1) invio e ricezione di documenti a soggetti privati; 2) corrispondenza informatica con soggetti privati; 3) accesso riservato a siti internet di soggetti privati; 4) conservazione di dati sensibili relativi a terzi.	Art. 24-bis
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Rapporti interni alla Società (es. dipendenti)	Il rischio teorico è correlato alle seguenti fattispecie: 1) gestione del profilo utente e del processo di autenticazione; 2) gestione e protezione della postazione di lavoro; 3) gestione degli accessi verso l'esterno; 4) gestione e protezione delle reti; 5) gestione degli output e dei dispositivi di memorizzazione; 6) gestione e utilizzo di sistemi software e banche dati; 7) gestione degli accessi fisici;	Art. 24-bis
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Redazione del Bilancio di esercizio. Predisposizione del bilancio di previsione annuale e della relazione gestionale destinata al Socio Unico	Il rischio teorico è connesso al c.d. falso in bilancio o frode contabile, ovvero una rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero essere espressi nel bilancio d'esercizio di un'azienda.	Art. 25-ter
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo e revisione	Il rischio teorico è correlato all'impedito controllo attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti ad ostacolare l'attività di controllo e/o di revisione.	Art. 25-ter
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Operazioni sul capitale	Il rischio teorico è legato a operazioni su azioni sociali, operazioni straordinarie e ripartizioni di utili o riserve operate dagli Amministratori al di fuori dei casi consentiti dalla legge o in pregiudizio dei creditori.	Art. 25-ter
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Gestione adempimenti tributari	Il rischio teorico è costituito dall'inadempimento ovvero dall'adempimento mendace di oneri ed incombenze previsti dalla normativa fiscale, amministrativa, previdenziale al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per la società.	Art. 25-ter
Direzione Generale / Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Gestione dei procedimenti giudiziari e arbitrali	I destinatari della tutela prevista dalla norma di cui all'art. 377-bis c.p. (delitto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) sono gli indagati e gli imputati, anche in procedimento connesso o reato collegato, che potrebbero essere indotti a "non rispondere" all'Autorità giudiziaria.	Art. 25-decies
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Acquisto e gestione di opere dell'ingegno, sistemi software e banche dati anche tramite outsource	Le fattispecie di reato astrattamente applicabili si riferiscono all'illecito acquisto e/o utilizzo di software e banche dati coperte da diritti d'autore, ovvero all'illecita pubblicazione sul sito internet di materiale coperto da diritto d'autore.	Art. 25-novies
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Gestione di accessi, account e profili	Le fattispecie di reato astrattamente applicabili si riferiscono all'illecito acquisto e/o utilizzo di software e banche dati coperte da diritti d'autore, ovvero all'illecita pubblicazione sul sito internet di materiale coperto da diritto d'autore.	Art. 25-novies
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Gestione dei servizi di rete	Le fattispecie di reato astrattamente applicabili si riferiscono all'illecito acquisto e/o utilizzo di software e banche dati coperte da diritti d'autore, ovvero all'illecita pubblicazione sul sito internet di materiale coperto da diritto d'autore.	Art. 25-novies
Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione delle Risorse Umane	Gestione della comunicazione verso l'esterno e/o l'interno mediante utilizzo di materiale coperto da diritti d'autore	Le fattispecie di reato astrattamente applicabili si riferiscono all'illecito acquisto e/o utilizzo di software e banche dati coperte da diritti d'autore, ovvero all'illecita pubblicazione sul sito internet di materiale coperto da diritto d'autore.	Art. 25-novies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Valutazione del rischio	La società, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, ha provveduto alla valutazione del rischio e alla conseguente elaborazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), designando, a tal fine, un consulente professionalmente competente (R.S.P.P.). Il rischio è legato in particolare alla mancata gestione del Piano di Miglioramento	Art. 25-septies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Organizzazione della Sicurezza	Variazioni organizzative che impattano sui processi aziendali e/o al sistema di gestione e sullo stress lavoro correlato	Art. 25-septies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Gestione Legale	Nuovi obblighi giuridici che impattano sulla valutazione dei rischi.	Art. 25-septies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Gestione attività tecnica (manutenzioni)	Mancata manutenzione/controlli di legge di mezzi, attrezzature, impianti e infrastrutture.	Art. 25-septies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Valutazione dei rischi	Errata scelta DPI	Art. 25-septies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Gestione attività tecnica (Manutenzioni)	Mancato/errato utilizzo da parte del personale dei DPI.	Art. 25-septies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Organizzazione della Sicurezza	Non corretta gestione delle situazioni di emergenza	Art. 25-septies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Attività connesse ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione	Incidenti e infortuni di personale in forze all'Ente e delle ditte che operano all'interno di aree di cantiere	Art. 25-septies
Direzione Generale / Direzione Tecnica / Direzione Amministrazione, Finanza e Gestione Risorse Umane	Gestione Risorse umane	Non corretta attribuzione incarichi relativa alla Sicurezza sul Lavoro. Mancata formazione, informazione, addestramento ed aggiornamento del personale	Art. 25-septies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Sorveglianza Sanitaria	Mancato rispetto del protocollo sanitario	Art. 25-septies

Area	Macro Attività Sensibile / Processo a rischio	Descrizione della Fattispecie di rischio	Fattispecie di reato DLgs 231/01
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Selezione, valutazione e gestione del fornitore	Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a: - violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993	Art. 25-undecies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Gestione deposito temporaneo rifiuti	Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a: - effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; - realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi; - effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti; - effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.	Art. 25-undecies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Trasporto e smaltimenti smaltimento di rifiuti tramite terzi	Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a: - cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto	Art. 25-undecies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Smaltimento rifiuti da cantiere	Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a: - effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; - realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi; - effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti; - effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.	Art. 25-undecies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Gestione asset aziendali	Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a: - violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993	Art. 25-undecies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Gestione documentazione tecnica e autorizzativa	Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a: - fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; - usare un certificato falso durante il trasporto.	Art. 25-undecies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Attività di scavo	Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a: - fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; - usare un certificato falso durante il trasporto; - usare una copia cartacea della scheda SISTRI - AREE Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto;	Art. 25-undecies
Direzione Generale / Direzione Tecnica	Scavi in zone soggette a vincolo per presenza di resi archeologici o aree protette	Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Art. 25-undecies

Profili Antiriciclaggio a carico delle partecipate pubbliche

In data 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 90/2017 che modifica il D.Lgs. 231/2007 e recepisce nel nostro ordinamento la IV direttiva antiriciclaggio (UE 2015/849). Tale Decreto ha esteso alle società a partecipazione pubblica alcuni specifici obblighi in materia di antiriciclaggio qualora esse svolgano talune attività di rilievo pubblicistico, tre le quali, a titolo esemplificativo, figurano le procedure di selezione del

contraente per l'affidamento di lavori e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici. Gli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 90/2017 sono: *i)* valutazione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti i propri uffici; *ii)* comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dei dati e delle informazioni relativi a operazioni sospette; *iii)* formazione del personale. Nell'ambito delle partecipate pubbliche, tali obblighi come detto vanno contestualizzati con riferimento al settore degli affidamenti di appalti di lavori, forniture e servizi. In tale ambito assume particolare rilievo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. Pertanto, il sistema di gestione dei rischi antiriciclaggio deve coniugarsi con una rigorosa applicazione della normativa sulla tracciabilità.

Nell'ambito del Risk Assessment di Retegas Bari è stato valutato l'impatto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 90/2017, anche in considerazione della stretta correlazione con la materia anticorruzione di cui alla L. 190/2012. Stante l'esistenza di un Piano di prevenzione della corruzione (PTPC, Allegato n. 5 al presente Modello Organizzativo), che rappresenta un fondamentale punto di riferimento ai fini della policy anticorruzione, nonché delle previsioni in merito alla prevenzione dei reati in materia di riciclaggio contenute nel protocollo n. 1 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla selezione dei fornitori, non si è ritenuto di prevedere un protocollo specifico in materia di riciclaggio al fine di non creare ridondanze con quanto già previsto dal Modello Organizzativo.

Le misure di prevenzione Antimafia e i punti di contatto con il D.Lgs. 231/2001

Con l'approvazione della Legge 161/2017 (cd. Riforma del Codice Antimafia) sono state introdotte modifiche al Codice penale, alle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale e al D.Lgs. 231/2001. In particolare è stato modificato l'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001 attraverso l'introduzione di due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina. Tale intervento legislativo ha dunque ampliato il catalogo dei reati presupposto ai fini 231 prevedendo la responsabilità dell'Ente anche per i delitti relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia ed effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Tra le modifiche apportate dalla novella legislativa assume, inoltre, particolare rilevanza quella che comporta l'estensione dell'applicabilità delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Pertanto è fondamentale, al fine di evitare l'applicazione di tali misure, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali attraverso specifici sistemi di controllo.

L'attenzione alla prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali passa attraverso la mappatura del processo relativo alla selezione, assunzione e gestione del personale, nonché del processo di selezione dei fornitori.

Nell'ambito del Risk Assessment di Retegas Bari è stato valutato l'impatto della normativa antimafia e, tenuto conto di quanto già previsto nel protocollo n. 1 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla selezione dei fornitori, nonché dei regolamenti interni in materia di selezione del personale, non si è ritenuto di prevedere un protocollo specifico al fine di non creare ridondanze con quanto già previsto dal Modello Organizzativo.

5. Comunicazione e Formazione

5.1 Diffusione del Modello

Retegas Bari promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi gli Consiglieri, i Sindaci ed i Revisori) ed al Personale della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet della Società ed affissione in luogo accessibile a tutti. Per i soggetti esterni alla Società destinatari del Modello e del Codice Etico, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.2.4 sono previste apposite forme di comunicazione del Modello e del Codice Etico. I contratti che regolano i rapporti con tali soggetti, devono prevedere chiare responsabilità in merito al rispetto delle politiche della Società e in particolare al suo Codice Etico e del presente Modello.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso sarà reso disponibile nelle forme che la Società riterrà più opportune.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

5.2 Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli etico-organizzativi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura etica all'interno della Società stessa.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico, che ne è parte integrante, siano illustrati ai destinatari, attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani implementati dalla società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso. A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari del Modello.

In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento siano differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.